

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

UDIENZA PUBBLICA

Martedì, 17 aprile 2012

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ric. 97/2011	Provincia autonoma di Trento c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p>Decreto legge 06/07/2011 n. 98, convertito con modificazioni in legge 15/07/2011 n. 111: - art. 23, c. 21°, rel. Gallo (Pt. 1/2); - art. 28, c. 3° e 4°, rel. Lattanzi (Pt. 2/2)</p> <p>(Provincia autonoma di Trento - Imposte e tasse - Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Previsione, a partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, di una addizionale erariale della tassa automobilistica da versare alle entrate del bilancio dello Stato - Contrasto con le previsioni statutarie sulla natura di tributo proprio delle Province autonome delle tasse automobilistiche istituite con legge provinciale, e, in subordine, sulla riserva tributaria in favore delle Province autonome - Lamentata inosservanza della procedura concordata, prevista dallo statuto speciale, per il raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica fissata da provvedimenti generali dello Stato;</p> <p>Provincia autonoma di Trento - Commercio - Bilancio e contabilità pubblica - Rete di distribuzione dei carburanti - Previsione che le Regioni e le Province autonome, entro 90 giorni, emanino indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti di distribuzione dei carburanti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001 - Previsione che i comuni stessi provvedano, entro 120 giorni, alla chiusura dandone comunicazione alla regione e al ministero competente)</p> <p>- rif. artt. 117, c. 4° e 118 Costituzione; art. 10 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3; artt. 73, 75 e 79 Statuto speciale Regione autonoma Trentino-Alto Adige; artt. 3, 9 e 10 decreto legislativo 16/03/1992 n. 268;</p> <p>- rif. artt. 117, c. 4° e 118 Costituzione; art. 10 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3; artt. 9, n. 3, 16 Statuto speciale Regione autonoma Trentino-Alto Adige; art. 2,</p>	<p>per Provincia autonoma di Trento: Giandomenico FALCON Nicolò PEDRAZZOLI Luigi MANZI</p> <p>Avv. STATO Angelo VENTURINI</p>	<p>GALLO LATTANZI</p>	

c. 1° decreto legislativo 16/03/1992 n. 266; decreto
Presidente della Repubblica 31/07/1978 n. 1017; art. 15
decreto Presidente della Repubblica 19/11/1987 n. 526

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	-----------------------	---------	-------------------	------------------	------

2	ric. 103/2011	Regione Siciliana c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p>Decreto legge 06/07/2011 n. 98, convertito con modificazioni in legge 15/07/2011 n. 111:</p> <ul style="list-style-type: none"> - artt. 23, c. 21° e 40, c. 2°, rel. Gallo (Pt. 1/2); - art. 37, c. 10°, rel. Mazzella (Pt. 2/2) <p>(Regione Siciliana - Imposte e tasse - Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Introduzione, a partire dall'anno 2011, di una addizionale erariale della tassa automobilistica da versare alle entrate del bilancio dello Stato destinando quota parte della relativa entrata alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese derivanti dagli interventi previsti da altre norme - Lamentata attribuzione allo Stato della nuova entrata in mancanza del requisito della specificità dello scopo; Previsione che nella riserva a favore del bilancio statale sia ricompreso il contributo unificato, di iscrizione a ruolo dovuto in processi tributari, senza farne salva, per quelli celebrati in Sicilia, la spettanza alla Regione nemmeno per la quota sostitutiva dell'imposta di bollo - Previsione di riserva integrale allo Stato del maggior gettito derivante dai nuovi importi fissati per il contributo unificato nel processo civile e nel processo amministrativo)</p> <ul style="list-style-type: none"> - rif. art. 36 Statuto speciale Regione Siciliana; art. 2 decreto Presidente della Repubblica del 26/07/1965 n. 1074; - rif. art. 36 Statuto speciale Regione Siciliana; art. 2 decreto Presidente della Repubblica del 26/07/1965 n. 1074 	<p>per Regione Siciliana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Beatrice FIANDACA Marina VALLI <p>Avv. STATO Angelo VENTURINI</p>	<p>GALLO MAZZELLA</p>	
---	---------------	--	---	--	---------------------------	--

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	-----------------------	---------	-------------------	------------------	------

3	ric. 90/2011	Regione Toscana c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p>Decreto legge 06/07/2011 n. 98, convertito con modificazioni in legge 15/07/2011 n. 111; discussione limitata a:</p> <p>- art. 20, c. 14° e 15°, rel. Silvestri (Pt. 2/3)</p> <p>(Regioni, in genere - Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Esecuzione delle sentenze della Corte costituzionale da parte delle Regioni - Previsione di obblighi informativi in capo alle Regioni in ordine all'esecuzione delle sentenze - Previsione, in caso di mancata o non esatta conformazione, del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'art. 120, secondo comma, Cost. - Lamentata natura di dettaglio delle previsioni, nonché mancanza dei presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo previsto)</p> <p>- rif. artt. 117, 118, 119 e 120 Costituzione</p>	<p>per Regione Toscana: Lucia BORA</p> <p>Avv. STATO Marco STIGLIANO MESSUTI</p>	SILVESTRI	
---	--------------	--	--	--	-----------	--

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	-----------------------	---------	-------------------	------------------	------

4	ric. 94/2011	Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p>Decreto legge 06/07/2011 n. 98, convertito con modificazioni in legge 15/07/2011 n. 111; discussione limitata ad:</p> <p>- art. 17, c. 1°, lett. d) e 6°, rel. Cassese (pt. 1/2)</p> <p>(Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Sanità pubblica - Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Previsione, in via diretta e mediante un regolamento di delegificazione, dell'introduzione di misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle prestazioni sanitarie (c.d. ticket) aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte dalle regioni - Lamentata imposizione alla Regione autonoma, che non partecipa alla ripartizione del Fondo sanitario nazionale e che provvede autonomamente al finanziamento dell'assistenza sanitaria con risorse del proprio bilancio, di un vincolo non dovuto - In subordine, lamentata inidoneità della fonte regolamentare a contenere principi fondamentali, nonché mancanza di coinvolgimento delle Regioni)</p> <p>- rif. artt. 117, c. 3° e 119, c. 1°, 2° e 4° Costituzione; artt. 5, n. 16 e 48 Statuto speciale Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia</p>	<p>per Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:</p> <p>Giandomenico FALCON</p> <p>Avv. STATO Vincenzo RAGO</p>	CASSESE	
---	--------------	---	---	---	---------	--

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
5	ric. 100/2011	Regione Veneto c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p data-bbox="698 177 1211 236">art. 17, c. 6° decreto legge 06/07/2011 n. 98, convertito con modificazioni in legge 15/07/2011 n. 111</p> <p data-bbox="698 276 1211 847">(Sanità pubblica - Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Introduzione di misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle prestazioni ambulatoriali specialistiche (c.d. ticket) aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte dalle regioni, ovvero introduzione di possibili misure regionali alternative ed equipollenti - Lamentata alterazione degli equilibri già definiti con il Patto per la salute e i criteri di riparto delle risorse del Fondo sanitario nazionale tra le Regioni, imposizione alle Regioni c.d. virtuose di un sovrapprezzo a vantaggio delle Regioni che non hanno raggiunto gli obiettivi di pareggio di bilancio, penalizzazione del servizio sanitario pubblico a vantaggio del mercato privato, introduzione di disciplina di dettaglio in ambiti regionali, nonché mancanza di una previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni)</p> <p data-bbox="698 887 1211 909">- rif. artt. 3, 5, 32, 97, 117, 118, 119 e 120 Costituzione</p>	<p data-bbox="1211 177 1621 199">per Regione Veneto:</p> <p data-bbox="1211 212 1621 234">Bruno BAREL</p> <p data-bbox="1211 247 1621 269">Ezio ZANON</p> <p data-bbox="1211 282 1621 304">Daniela PALUMBO</p> <p data-bbox="1211 317 1621 339">Andrea MANZI</p> <p data-bbox="1211 405 1621 427">Avv. STATO Vincenzo RAGO</p>	CASSESE	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

6	ric. 110/2011	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Marche	<p>artt. 22, c. 1° (che aggiunge c. 5° bis e ter ad art. 27 legge Regione Marche 05/01/1995 n. 7) e 26, c. 1° (che sostituisce art. 30 legge Regione Marche 05/01/1995 n. 7), legge Regione Marche 18/07/2011 n. 15</p> <p>(Caccia - Norme della Regione Marche - Previsione che i titolari di licenza di caccia ultrasessantacinquenni possano esercitare contemporaneamente nella stessa stagione venatoria, oltre alla caccia nelle "altre forme consentite dalla legge", anche quella da appostamento fisso, e che i cacciatori che hanno scelto la forma di caccia da appostamento fisso possano praticare anche quella da appostamento temporaneo - Minor tutela della fauna selvatica, contrasto con la normativa statale di settore che non consente il cumulo delle varie forme di esercizio venatorio;</p> <p>Ambiente - Caccia - Norme della Regione Marche - Calendario venatorio - Previsione che la Giunta regionale, sentiti l'istituto scientifico regionale e l'ISPRA, proponga al Consiglio regionale, entro il 31 maggio, l'approvazione del calendario venatorio regionale, che ha validità minima annuale e massima triennale - Minor tutela della fauna selvatica, lamentata adozione del calendario venatorio con legge anziché all'esito di un procedimento amministrativo, nonché introduzione del termine di validità triennale non consentito dalla normativa statale di riferimento)</p> <p>- rif. art. 117, c. 2°, lett. s) Costituzione; artt. 12, c. 5° e 18, c. 2° e 4° legge 11/02/1992 n. 157</p>	<p>Avv. STATO Lorenzo D'ASCIA</p> <p>per Regione Marche: Stefano GRASSI</p>	FRIGO	
---	---------------	---	---	---	-------	--